



Comune di Diano Marina

- Provincia di Imperia -



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 - Atti esclusi dalla definizione agevolata</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 4 -Modalità di applicazione della definizione agevolata</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5 - Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 - Efficacia della definizione agevolata</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10 – Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 11- Disposizioni finali</i>	<i>6</i>

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dal Comune, dal concessionario della riscossione o dalle società interamente pubbliche di cui al comma 5 del richiamato articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 3 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:

- a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Articolo 4 – Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse direttamente dall'Ente o da soggetti esterni da questo incaricati, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il beneficio di cui alle presenti norme è valido per gli atti notificati fino al 31 dicembre 2017.
4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate, anche parzialmente, a titolo di sanzioni su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31.12.2017.

Articolo 5 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, o al concessionario apposita istanza entro il **02/09/2019**.
2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 31 marzo 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune o il concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 6 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il concessionario comunicano ai debitori entro **30 giorni dal ricevimento della stessa** l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di novembre 2019;

- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di novembre 2019 e marzo 2020;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di novembre 2019, marzo 2020 e luglio 2020;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di novembre 2019, marzo e luglio 2020 ed entro il mese di marzo 2021.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica il tasso d'interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune o dal concessionario sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

5. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune o del concessionario entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.

6. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il concessionario comunicano a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.

7. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma viene comunicato l'importo delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Articolo 7- Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dal concessionario.

2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria utilizzando l'IBAN IT33C0617549000000005829890 oppure mediante versamento diretto in Tesoreria. L'attestazione di versamento dovrà poi essere consegnata o trasmessa anche via mail all'ufficio Tributi del Comune.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza antecedente al 31 dicembre 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi al tasso d'interesse legale.

Articolo 9 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza e viene riattivata la procedura di riscossione coattiva. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli interessi di dilazione.

Articolo 10 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

2. Il Comune o il concessionario non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.

3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

4. L'istanza può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

5. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva; in tal caso lo svincolo del fermo suddetto

avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni, ma comprese le spese vive e legali della procedura.

6. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse le sanzioni, ma comprese le spese vive e legali della procedura. Il concessionario della riscossione coattiva provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019 e dalle previsioni normative collegate.